



Direzione servizi digitali

Prot. n. DDA/0000812 del 7 marzo 2022

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4159, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1612/DDA/NV)

Con istanza DDA/4159, acquisita in data 2 marzo 2022 (prot. n. DDA/0000778), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Warner Bros. Entertainment Inc., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://thecontentcdn.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Warner Bros. Entertainment Inc.	You	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	All American	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Doom Patrol	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Titans	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Stargirl	2020	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Young Sheldon	2017	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Roswell, New Mexico	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Legacies	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Batwoman	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Ted Lasso	2020	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Shameless	2011	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Il metodo Kominsky	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Animal Kingdom	2016	<omissis>



Direzione servizi digitali

Warner Bros. Entertainment Inc.	Watchmen	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Veronica Mars	2019	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito oggetto dell'istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio, risulta registrato dalla società Moniker Online Services LLC, con sede in 13727 SW 152nd Street #513, Miami, 33177 Florida, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuserreport@moniker.com, per conto di Moniker Privacy Services con sede in 2320 NE 9th St, Second Floor, Fort Lauderdale, 33304 Florida, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica a19933c299d178bd574a3bd5c53ae238b658feec52981dcacd1ad7d1d31706d0@thecontentcdn.com
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come *reverse proxy* per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società IROKO Networks Corporation, con sede in 63/66 Hatton Garden, Suite 23, Londra, EC1N 8LE, Regno Unito, raggiungibile agli indirizzi email abuse@iroko.net e admin@ispiria.net; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano essere localizzati ad Amsterdam, Olanda.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle

Direzione servizi digitali

associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Nicola Viceconti, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/4159**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 18 marzo 2022**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore